

Recenti, e meno recenti, vicende giudiziarie, anche torinesi (come quella delle mense Fiat, di cui in questa rubrica si è occupato Nino Raffone in data 4/11/91) hanno riproposto all'attenzione degli operatori ed utenti della giustizia il problema dei poteri dei dirigenti degli uffici giudiziari e dei criteri di distribuzione degli affari al loro interno, con particolare riferimento agli uffici articolati in sezioni e di rilevanti dimensioni. Problema non nuovo né, tantomeno, inedito, al quale, in passato non è stata forse prestata la giusta attenzione, anche da parte delle componenti interne alla magistratura maggiormente sensibili in ordine ai problemi ordinamentali ed ai loro riflessi e conseguenze sulla «qualità» del servizio giudiziario.

Tentativi di approfondimento e proposte costruttive non sono, per altro, mancati (fra i più interessanti vanno segnalati gli interventi di L. Pepino, E. Paciotti, E. Bruti Liberati, G. Palmombani e del prof. G. Zagrebelsky nel convegno organizzato da Magistratura Democratica, nel novembre 1987, a Torino sul tema «La giustizia fra diritto e organizzazione», raccolti in un volume a cura della Regione Piemonte) ed hanno evidenziato la complessità dell'argomento, anche a seguito di un quadro normativo - a vari livelli - contraddittorio, lacunoso e datato, certamente inadeguato alla realtà di molti uffici giudiziari ed alla tipologia degli affari trattati in questi ultimi

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
Nino Raffone, avvocato Cdl. di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil, Piergianni Altieri, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino, Myrante Moshi, avvocato Cdl. di Milano, Saverio Nigro, avvocato Cdl. di Roma

Imparzialità delle assegnazioni (anche nelle cause di lavoro)

Uffici giudiziari e dirigenti

FRANCO GIORDANA (*)

anni. Comune e diffuso è il riconoscimento della necessità di un approccio «laico» al problema che non è risolvibile con formule e schemi rigidi, precostituiti e validi per ogni tipo di ufficio. Per fare solo un esempio, nel settore penale sono certamente da privilegiare, in presenza di situazioni di restrizione della libertà personale o di interventi cautelari reali di portata immediata (come quelli conseguenti a sequestri), esigenze di celerità nella fissazione e trattazione degli affari che spingono fortemente verso criteri di «turni interni» correlati a brevi periodi di tempo, da modularsi con grande attenzione e costante aggiornamento, in funzione della effettiva e concreta dimensione dei fenomeni criminosi da trattare, non senza contemperamenti dovuti alla grande varietà qualitativa degli stessi, con conseguenti ben diversi impegni e tempi per lo smaltimento dei singoli affari.

Analoghe esigenze possono manifestarsi - ed in concreto si manifestano - anche nel settore civile e del diritto del lavoro, in particolare, dove però, per il ben noto meccanismo e sistema di incardimento delle diverse procedure (rimesso pressoché in toto alla scelta anche «dei tempi» dell'attore, o del ricorrente) occorre evitare al massimo che la parte possa, in sostanza, scegliersi il suo giudice in concreto. Di qui il ricorso, molto più diffuso e necessario che non nel settore penale, a criteri di distribuzione automatica nella assegnazione degli affari, vanamente congegnati, ma tutti caratterizzati da insopprimibili elementi di aleatorietà e non predeterminabilità.

Fortissime le resistenze da parte di chi - e sono ancora troppi - concepisce la funzione ed il ruolo del dirigente degli uffici giudiziari di grandi dimensioni come una sorta di monarchia, più o meno illuminata, ricorrendo alla obiezione secondo cui sottraendo al dirigente il potere di assegnazione secondo discrezionalità degli affari, si svuoterebbe di ogni effettivo e reale compito e potere il ruolo del «capo» dell'ufficio giudiziario.

A questa obiezione non può che risponderci come fatto, in un lucidissimo e documentato intervento, da un collega di riconosciuta, grande serietà ed

impegno professionale, come Carlo Peyron, attuale dirigente le sezioni penali della Pretura di Torino. Scriveva infatti Peyron, parlando delle cause di lavoro, in replica puntuale e tuttora attuale alla obiezione di cui sopra: «Nulla di più errato, vi sono altri compiti, a dir vero spesso trascurati, per i quali è indispensabile il dirigente: l'organizzazione dei servizi e del personale; il coordinamento dell'attività dell'ufficio; il controllo sull'osservanza dei doveri, in particolare quello di lavorare, da parte dei colleghi. Sono indubbiamente compiti più ingratificanti, che richiedono ben maggiori capacità personali che non l'assegnazione delle cause, ma, se non li assolve il dirigente, chi se ne cura?».

Veramente difficile - ed inutile - dire di più o meglio, salvo forse richiamare l'attenzione sul problema anche degli organi di autogoverno, decentrati e centrali (e cioè Consigli giudiziari e Consiglio Superiore della Magistratura) dell'ordine giudiziario, delle rappresentanze istituzionali, ai vari livelli, degli avvocati e procuratori e più in generale, delle forze politiche e sindacali ancora attente e sensibili a questi tipi di problemi, in una fase di disorientamento e confusione indotta anche da polemiche e risse istituzionali, attizzate ed utilizzate dai vertici dell'ordinamento per scopi e con fini sostanzialmente eversivi, in senso involutivo, dell'assetto costituzionale del Paese.

*Giudice del Tribunale di Torino

Sul da farsi occorre approvare l'approvazione della Finanziaria

Vorrei un consiglio su come potermi regolare per usufruire dei benefici previsti dalla legge del 24 dicembre 1986, n. 958.

1) Sono andato in pensione il 1° gennaio 1985, in qualità di salariate, dipendente 32 mesi di servizio militare come volontario.

2) Recentemente mi sono recato presso gli Uffici dell'Inad del Catanzaro per chiedere di poter usufruire dei benefici della predetta legge n. 958.

3) Dall'Inad mi è stato detto che non posso usufruire di nessun beneficio, in considerazione del fatto che la legge di cui trattasi limiterebbe detti benefici soltanto ai militari di leva e non ai militari volontari come nel mio caso.

Per quanto sopra specificato chiedo un vostro autorevole parere e, conseguentemente, un vostro suggerimento su come mi debbo comportare per poter usufruire dei benefici previsti dalla predetta legge.

Orlando Bianchi
Catanzaro

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Quanto sopra riassunto per evidenziare la formazione di due specifici periodi uno dal 29/1/83 al 3/11/85 (come da voi evidenziato) e l'altro dal 4/11/85 al 25/4/86 nei quali sono state prodotte varie mutazioni che hanno dato luogo ad un ampio contenzioso.

A nostro avviso il modo più equo per risolvere l'ampio contenzioso e ripristinare un minimo di giustizia, è quello di riconoscere il diritto alla mensa *lis* a tutti i casi di dimissioni o di esonero avvenuti o richiesti anteriormente al 26/4/1986 (data di entrata in vigore della legge n. 120/86).

Ritorniamo comunque della convinzione che la *lis*, attribuita in misura ridotta, in applicazione delle disposizioni in esame, deve essere ripristinata nel suo importo integrale e partire dalla data di compimento dell'età massima stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio dall'ordinamento dell'Amministrazione di appartenenza come stabilito, a suo tempo, con la Circolare del 2/6/83 dall'Ufficio per la Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Antonio Ianco
Silva Poce
Maria Messina

Con il Decreto legge n. 17/1983 - così come con altri numerosi provvedimenti improvvisati e al di fuori di un organico disegno di riordino del sistema pensionistico - sono state prodotte gravi ingiustizie come quella da voi subito e ben evidenziata nella lettera.

Per disciplinare con maggior precisione il trattamento relativo alla indennità integrativa speciale (*lis*) da garantire sulle pensioni, il governo ha emanato altri Decreti legge (n. 594/85, n. 785/85 e n. 49/86) il primo dei quali in vigore dal 4/11/85 come da voi indicato. Ma anche con tali provvedimenti la questione è stata, di volta in volta, trattata in modo diverso determinando trattamenti ulteriormente diversificati in relazione ai vari periodi di validità dei singoli Decreti legge.

Soltanto con la legge 18/4/1986 n. 120 - entrata in vigore il 26/4/86 - è stato dato un assetto che, in attesa del riordino generale del sistema pensionistico, può considerarsi «definitivo».

Le sottoscritte, ex dipendenti del ministero di Grazia e Giustizia, tutte in pensione per dimissioni presentate nell'arco di tempo dal 29/1/1983 al 3/11/1985, vorrebbero portare a conoscenza dell'opinione pubblica la grave discriminazione subita sul trattamento pensionistico dai dipendenti statali trovatisi nelle loro stesse condizioni.

Infatti l'art. 10 del Dl 29/1/1983 n. 17 (convertito nella L. 25/3/1983 n. 79) prevedeva l'attribuzione della indennità integrativa speciale (contingenza) in quarantesimi, in proporzione agli anni di servizio prestati ai soli dipen-

Perché moglie e marito sono esenti dal «ticket»

Nella risposta al signor Francesco Petrelli di Napoli, pubblicata nella rubrica «Domande e risposte» di lunedì 11 novembre 1991, siamo incorsi in una svista che evidenziamo con tempestività. Nel primo dei due casi citati nella lettera, la moglie, avendo un reddito di lire 7.530.000, risulta «a carico», pertanto, poiché il reddito del pensionato non supera i 22 milioni, entrambi sono esenti dal ticket. Che si sia trattato di una svista lo dimostra il fatto che abbiamo chiarito esattamente il meccanismo della esenzione dal ticket nella risposta data al signor Salvatore Iacovelli di Ban nella rubrica «Domande e risposte» del 29 aprile sempre del 1991.

Ancora sull'indennità di buonuscita

risponde l'avv. BRUNO AGUGLIA

alla luce di una più recente legge che ha allungato i termini di pagamento. È opportuno quindi di un riesame più generale della questione.

In base all'art. 26 della legge 29/12/73 n. 1032, il dipendente statale che cessava dal servizio per limiti di età doveva percepire l'indennità di buonuscita nel termine di 15 giorni dalla data di cessazione dal servizio. Il dipendente statale - che cessava dal servizio per un qualsiasi motivo diverso (dimissioni, ecc.) - doveva invece percepire l'indennità di cui in parola non oltre 30 giorni dalla data in cui l'Enpas aveva ricevuto dall'amministrazione di appartenenza la relativa documentazione. La stessa norma imponeva, però, all'amministrazione di appartenenza di trasmettere gli atti all'Enpas nel termine massimo di 15 giorni dalla data di cessazione dal servizio. Quindi, il dipendente doveva percepire l'indennità di buonuscita nel termine di 45 giorni dalla data di cessazione dal servizio.

L'art. 7 della legge 20 marzo 1980 n. 75 ha stabilito che i predetti termini sono entrambi elevati a 90 giorni. Pertanto il dipendente che cesserà dal servizio per raggiunti limiti di età, ha diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria (Cons. Stato, Sez. VI, 11/1/90 n. 66; Sez. VI, 3/10/90 n. 881; Sez. VI 20/2/90 n. 287; Sez. VI 3/9/90 n. 783), qualora l'indennità gli venga corrisposta oltre 90 giorni dalla data del

collocamento a riposo; il dipendente che cesserà dal servizio per motivi diversi maturerà lo stesso diritto se l'indennità gli verrà corrisposta dopo 105 giorni dalla cessazione dal servizio.

Le stesse regole si applicano anche ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato per l'indennità corrisposta dall'Opafs, che sono state estese a questo personale dagli artt. 2 e 7 della legge n. 75 del 1980. Su tali regole non influisce la trasformazione della natura giuridica dell'Ente Fs, in quanto l'indennità di buonuscita per i ferrovieri è determinata secondo la legge 14 dicembre 1973 n. 829, che è la stessa che disciplinava l'indennità di buonuscita per i dipendenti della vecchia Azienda autonoma delle Fs.

L'articolo 20 della legge 958/86 ha stabilito che «il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico». Come puoi notare, la norma non fa riferimento al servizio di leva ma al «periodo di servizio militare». Il problema deriva dal fatto che la legge è entrata in vigore il 30 gennaio 1987 mentre tu sei in pensione fin dal 1° gennaio 1985. Quindi non stai pagando in base alla legge 958/86; anzi, probabilmente al gennaio 1987 avevi già terminato di pagare il riscatto all'Inad sulla base della normativa allora vigente. Forse, quello che stai pagando è il

Intera «lis» a tutti i casi di dimissioni o esonero «ante 1986»

Intera «lis» a tutti i casi di dimissioni o esonero «ante 1986»

Cesare Brandi

TERRE D'ITALIA

Prefazione di Giulio Carlo Argan
Il Baedeker di un maestro della visione
50 illustrazioni nel testo.

Massimo Luciani

IL VOTO E LA DEMOCRAZIA

La questione delle riforme elettorali in Italia

Alfred Bertholet

DIZIONARIO DELLE RELIGIONI

Un autorevole strumento di consultazione

Alexis de Tocqueville

RICORDI

Tocqueville vive e pensa il '48.
Per la prima volta la democrazia riflette su se stessa

Toti Scialoja

GIORNALE DI PITTURA

La pittura come pensiero, la scrittura come laboratorio. Un grande artista scopre se stesso

LA NORMA

Mente e regolazione sociale

Saggi di C. Castelfranchi, A. Cavalli, R. Conte, U. Cerroni, E. De Grada, V. Giroto, P. Legrenzi, P. Paolicchi, D. Parisi, G. E. Rusconi, G. Zupo

È in arrivo un treno carico di ...

Gianni Rodari

la freccia azzurra

una nuova collana di libri per bambini

Illustrazioni a colori di Emanuele Luzzati, Mirek, Chiara Rapaccini, Gianni Peg e Lorena Munforti.

Formato cm. 15 x 16
copertina cartoncina e plastificata
32 pagine

Lire 8.500 a volume

Il naso della festa

L'omino delle nuvole

È nato prima l'uovo o la gallina?

Perché i re sono re?

Il gatto parlante

Il ragioniere a dondolo

Il lupo e il grillo

Confezione natalizia sette titoli in cofanetto con video-fiaba in regalo

Lire 99.500